



COMUNE DI AREZZO

SEGRETERIA
GENERALE

**RACCOLTA DEGLI STATUTI E
REGOLAMENTI
IN VIGORE NEL COMUNE DI
AREZZO**



ULTIMA MODIFICA EFFETTUATA CON DELIBERA
CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 22.02.2016.

**REGOLAMENTO
COMUNALE
DELLE SAGRE e FESTE
PAESANE e RIONALI**

COMUNE DI AREZZO

REGOLAMENTO DELLE SAGRE E FESTE PAESANE E RIONALI

Approvato dal C.C. con deliberazione n. 24 del 22 febbraio 2016

Sommario

Art. 1 Oggetto del Regolamento..... 3

Titolo I Svolgimento di sagre, feste paesane o rionali..... 3

Art. 2 Soggetti organizzatori..... 3

Art. 3 Attività di somministrazione..... 3

Art. 4 Tipicità..... 3

Art. 5 Finalità, scopi e trasparenza economica..... 4

Art. 6 Luogo e modalità di svolgimento..... 4

Art. 7 Durata..... 5

Art. 8 Iniziative concomitanti o nel medesimo luogo..... 5

Art. 9 Programmazione annuale..... 5

Art. 10 Requisiti per la somministrazione..... 6

Art. 11 Procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento..... 6

Titolo II Disposizioni Finali..... 7

Art. 12 Sanzioni..... 7

Art. 13 Vigilanza..... 7

Art. 14 Disposizioni transitorie..... 7

Art. 15 Entrata in vigore..... 8

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento di sagre e feste paesane e rionali nell'ambito del territorio comunale, nelle quali è prevista la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita di prodotti allo scopo di promuoverne la tipicità e le tradizioni ad essi collegati.
2. Per sagre e feste paesane o rionali (nel seguito definite anche solo "sagre") si intendono tutte quelle manifestazioni a carattere ricreativo, folcloristico, culturale e gastronomico legate a tradizioni locali, organizzate in modo occasionale e temporaneo da parte di soggetti che non hanno per scopo sociale l'organizzazione di simili attività e finalizzate a reperire fondi da destinare a finalità sociali per il territorio o benefiche in genere.
3. Le disposizioni del presente atto non si applicano alle feste organizzate dai Quartieri della Giostra del Saracino.

Titolo I - Svolgimento di sagre, feste paesane o rionali

Art. 2 Soggetti organizzatori

1. I soggetti abilitati alla organizzazione di sagre, feste paesane o rionali sono:
 - a) associazioni culturali del tempo libero e del volontariato;
 - b) enti o società di promozione dello sport;
 - c) comitati per la promozione turistica del territorio;
 - d) comitati parrocchiali;
 - e) altri soggetti no profit, purché regolarmente costituiti.

Art. 3 Attività di somministrazione

1. Non è consentito lo svolgimento di sagre nelle quali sia prevista unicamente ed esclusivamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
2. In relazione al territorio e alla caratteristica dell'iniziativa, l'attività di somministrazione dovrà fare riferimento alle caratteristiche di tipicità di cui al successivo articolo 4; dovrà inoltre essere abbinata ad iniziative culturali o sportive o ricreative od espositive con accesso libero al pubblico.
3. Non è consentita la somministrazione per asporto.

Art. 4 Tipicità

1. L'attività di somministrazione deve in prevalenza riferirsi a prodotti inseriti nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Toscana (D.lgs. N.° 173/98 art. 8 – decreto Mi.P.A.A.F. n° 350/99) o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG, IGT della Regione Toscana, oppure a prodotti provenienti da filiera corta ("km zero"), con coinvolgimento, per l'approvvigionamento del prodotto tipico, degli operatori locali presenti nella zona di svolgimento.

2. La somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere limitata all'offerta di pietanze legate al prodotto tipico caratterizzante la sagra, fatta salva la possibilità di somministrare pietanze secondarie, di contorno, di semplice preparazione.
3. L'offerta gastronomica andrà dichiarata in sede di presentazione di domanda di inserimento nel calendario e sarà oggetto di controlli successivi.
4. Nel menu (in tutte le sue forme sia cartacee che digitali), per ciascuna pietanza, dovrà essere indicato e ben evidente, il luogo di provenienza dei prodotti utilizzati e l'eventuale utilizzo di ingredienti surgelati o congelati; devono inoltre essere rispettate tutte le prescrizioni di legge relative alla tracciabilità delle materie prime e agli allergeni.

Art. 5 Finalità, scopi e trasparenza economica

1. Le sagre devono avere come scopo la promozione di un prodotto tipico di cui all'art.4 o delle tradizioni folcloristiche, culturali e/o enogastronomiche del nostro territorio.
2. Le sagre non possono avere fini di lucro ed i fondi raccolti devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività istituzionali dei soggetti promotori o alla beneficenza.
3. Per una gestione economica trasparente, il soggetto organizzatore è obbligato a redigere una relazione dettagliata sugli scopi finali della manifestazione e gli obiettivi preventivati a cui sono destinati i proventi.
4. Nei termini previsti dal successivo articolo 9, il soggetto organizzatore è obbligato a redigere il bilancio preventivo e consuntivo dell'attività o anche solo conto economico riferito alla sola sagra, redatto da un revisore contabile o da un commercialista.
5. Gli scopi sociali e gli obiettivi a cui sono destinati i proventi dovranno essere resi pubblici mediante apposita affissione presso l'area di svolgimento dell'evento, oltre che allegati alla domanda di inserimento nel calendario unitamente alla documentazione contabile di cui sopra e secondo le modalità di cui all'art.9.
6. Alle sagre che dimostrino di aver destinato gli utili dell'edizione precedente al finanziamento di opere a servizio della comunità locale (parchi, arredi urbani, strutture/servizi sociali, sanitarie e simili) o al recupero di aree degradate gli verrà riconosciuto il carattere di sagra o festa etica di qualità. Tali eventi avranno la possibilità di caratterizzare la pubblicità della manifestazione con uno specifico logo e saranno inserite nel sito del Comune di Arezzo nella sezione "Sagre feste paesane di qualità di Arezzo".

Art. 6 Luogo e modalità di svolgimento

1. Le sagre potranno svolgersi solo su aree o locali appositamente attrezzati. Qualora l'area della manifestazione sia circoscritta dovrà essere dichiarata la capienza di massimo afflusso contemporaneo di persone.
2. L'area destinata alla somministrazione non può essere superiore al 50% della superficie complessiva a disposizione dell'area interessata dalla manifestazione, escluse le zone destinate a parcheggio.
3. Per le strutture temporanee allestite (gazebo, tenso-strutture, palchi, ecc.) dovranno essere forniti, prima dell'inizio dell'evento, i certificati di omologazione dei materiali, del corretto montaggio, dell'eventuale collaudo e i certificati di conformità alla regola d'arte degli impianti elettrici aggiuntivi e ogni altro documento previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza.
4. Per i locali o le strutture fisse private dovrà essere prodotta agibilità urbanistica.

5. Per le aree pubbliche o ad uso pubblico dovrà essere presentata domanda di concessione di suolo pubblico e dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dal Comune.
6. Gli organizzatori sono obbligati a rimuovere le strutture temporanee al termine della sagra, a provvedere a pulire l'area e rimetterla in pristino.
7. Nelle aree pubbliche, a garanzia dei suddetti obblighi dovrà essere depositata apposita cauzione pari a euro 500 per le aree adibite a verde pubblico e pari a euro 250 per le altre aree pubbliche o ad uso pubblico. La mancata rimozione delle attrezzature in area pubblica o ad uso pubblico comporta inoltre il pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico maggiorata del 50% per ogni giorno in più rispetto a quello dato in concessione.
8. Nelle aree private, i tempi della rimozione dovranno essere dichiarati nell'istanza di autorizzazione allo svolgimento e dovranno essere congrui e comunque non dovranno essere superiori a giorni 10. La mancata rimozione delle strutture temporanee allestite comporterà la segnalazione al servizio edilizia.
9. L'organizzatore che abbia in concessione dal Comune la struttura e l'area, è tenuto, considerato il loro utilizzo per finalità diverse da quelle in convenzione, al pagamento di una maggiorazione del canone nella misura che sarà stabilita dalla Giunta Comunale nella delibera annuale della tariffe dei servizi a domanda individuale.
10. La pulizia dell'area della manifestazione è interamente a carico del soggetto organizzatore; dovrà essere designato un responsabile per la gestione dei rifiuti, ed ogni rifiuto dovrà essere smaltito secondo le normative vigenti, compresi i grassi e gli oli di frittura e nel rispetto del disciplinare per la gestione dei rifiuti, approvato con delibera di G.C. n.85/2014.
11. È a carico del soggetto organizzatore il servizio di soccorso sanitario con l'obbligo di produrre in sede di presentazione dell'istanza allo svolgimento della sagra il piano di soccorso approvato dalla struttura locale del 118, in attuazione alla delibera di G.R. 149/2015.
12. Restano comunque salvi ulteriori ed eventuali obblighi posti in capo agli organizzatori dalle normative di settore anche se non espressamente richiamate dal presente regolamento.

Art. 7 Durata

1. Ogni soggetto organizzatore di cui all'art.2 potrà effettuare una sola sagra per anno solare, per una durata massima complessiva di 8 (otto) giorni anche frazionabili in due periodi.
2. E' stabilito un numero massimo di 128 "giorni sagra" (somma dei giorni di tutte le sagre) utilizzabili all'interno del territorio comunale.
3. Il numero massimo di sagre da inserire nel calendario annuale è fissato in 16 eventi.

Art. 8 Iniziative concomitanti o nel medesimo luogo

1. Nel medesimo luogo può essere organizzata una sola sagra per anno solare, a prescindere dal soggetto organizzatore.
2. Nel caso di istanza per iniziative che si svolgono nel medesimo luogo in periodi diversi, sarà data priorità all'iniziativa organizzata dal soggetto che ha sede in quel territorio; in caso di parità di condizioni sarà data priorità alla sagra storicamente più antica e in caso di ulteriore parità sarà effettuato apposito sorteggio.
3. In caso di iniziative alla prima edizione nel medesimo luogo sarà effettuato un apposito sorteggio per individuare la manifestazione che potrà avere svolgimento in quel luogo.

Art. 9 Programmazione annuale

1. Il Comune redige il calendario-programma annuale delle sagre descritte nel presente regolamento, sulla base delle domande presentate.
2. I soggetti interessati all'organizzazione di sagre dovranno presentare domanda telematica, alla PEC del Comune di Arezzo, di inserimento nel calendario entro il 31 ottobre di ciascun anno, indicando:
 - a) denominazione dell'iniziativa;
 - b) luogo e data di svolgimento;
 - c) scheda tecnica con il programma dell'iniziativa, specificando gli eventi collaterali e il dettaglio degli allestimenti;
 - d) relazione che illustri in modo puntuale l'offerta gastronomica con il dettaglio dei prodotti utilizzati e della loro provenienza (km zero) e gli operatori locali coinvolti, le finalità dell'evento e gli scopi sociali e i soggetti / attività a cui verranno destinate le risorse raccolte con la sagra;
 - e) bilancio preventivo della sagra e rendiconto consuntivo dell'edizione precedente, redatto da un commercialista o un revisore contabile che dimostri la destinazione dei proventi della sagra o festa stessa (tale attività non è ovviamente dovuta per le sagre alla prima edizione);
 - f) planimetria dei locali e dell'area destinata alla sagra, dalla quale si evinca la distribuzione degli spazi e delle attività organizzate e le relative dimensioni, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 6 comma 2.
3. Entro il 30 novembre di ciascun anno la Giunta Comunale, previa verifica del rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento, approverà il calendario delle sagre che potranno svolgersi nell'anno solare successivo.
4. Qualora il numero di richieste di inserimento nel calendario delle sagre sia superiore a 16, verranno accolte con priorità le istanze relative a manifestazioni con il numero maggiore di edizioni svolte, in caso di parità, le richieste verranno accolte secondo l'ordine di arrivo al protocollo del Comune di Arezzo
5. La Giunta Comunale, in sede di approvazione del calendario annuale, potrà ammettere, in via eccezionale, deroghe al numero massimo di eventi di cui all'articolo 7, qualora ricorrano i presupposti di tipicità e scopi disciplinati dal presente regolamento.
6. Il calendario approvato sarà comunicato ai richiedenti e alla Regione Toscana e costituirà uno strumento di promozione e valorizzazione delle sagre e feste ivi inserite. Le sagre non inserite nel calendario approvato dalla Giunta Comunale non potranno aver luogo.
7. Con delibera di Giunta sarà istituita una apposita commissione con il compito di valutare che le richieste pervenute abbiano tutti i requisiti richiesti dal presente regolamento e avrà il compito di monitorare costantemente l'impatto delle ricadute sul territorio dell'attività delle sagre.

Art. 10 Requisiti per la somministrazione

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito delle sagre è limitato alla durata della manifestazione e ai locali o area a cui si riferisce e solo se il richiedente risulta in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art.13 della L.R.28/2005.
2. L'attività di somministrazione di cui al comma 1 non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici ma è soggetta al rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dal Reg. CE n.852/2004 e dal DPGR Toscana n. 40/R/2006, ambientali, nonché di quelle in materia di sicurezza e di impatto acustico.

Art. 11 Procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento

1. Gli organizzatori delle sagre inserite nel calendario di cui all'art.9 sono tenuti a presentare telematicamente 30 giorni prima della data di inizio dell'evento:

- a) SCIA di somministrazione temporanea e contestuale domanda di autorizzazione allo svolgimento dell'evento, utilizzando il modello disponibile nel sito comunale www.comune.arezzo.it, completa degli allegati in essa indicati;
- b) notifica sanitaria ai sensi del Reg. CE 852/2004 per l'attività di somministrazione e in caso di commercio alimentare, anche la Scia di vendita temporanea;
- c) per la diffusione musicale all'aperto dovrà essere presentata dichiarazione di rispetto dei limiti o richiesta di deroga ai limiti di rumorosità e nulla osta SIAE;
- d) piano di soccorso approvato dalla struttura locale del 118 in attuazione alla delibera di G.R. 149/2015;
- e) scheda tecnica dettagliata con il programma dell'iniziativa aggiornato e definitivo.

2. Il mancato rispetto del termine di 30 giorni o la mancanza o carenza degli allegati rende l'istanza irricevibile.

3. Al momento del ritiro dell'autorizzazione dovranno essere prodotti:

- a) certificato di conformità degli impianti elettrici aggiuntivi;
- b) certificati di corretto montaggio ed eventuale collaudo delle strutture temporanee allestite.
- c) ogni altra documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di sicurezza.

4. Qualora il programma della sagra preveda anche eventi collaterali non meramente accessori in termini di richiamo di pubblico, di strutture allestite, quali installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante, gonfiabili o lo svolgimento di competizioni sportive, raduni o simili, concerti e spettacoli dovrà essere presentata agli uffici comunali competenti apposita e separata istanza di autorizzazione per tali ulteriori eventi.

Titolo II Disposizioni Finali

Art. 12 Sanzioni

Fatte salve le sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge le violazioni al presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria di euro 300, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia.

Art. 13 Vigilanza

Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, nonché in generale tutte le altre Forze dell'Ordine.

Art. 14 Disposizioni transitorie

1. Solo per l'anno 2016 i termini previsti dall'art. 9 "Programmazione annuale", non si applicano e le istanze di inserimento nel calendario dovranno essere presentate entro 45 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

2. Per l'anno 2016 la maggiorazione giornaliera indicata dall'articolo 6 comma 9 è determinata in euro 100.

Art. 15 Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla sua pubblicazione e da tale data decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni.